



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente, tra l'altro, norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 con cui sono stati fissati, tra l'altro, i limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina a ufficiale della Marina militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, che prevede, tra l'altro, la possibilità di indicare nei bandi di concorso gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati, in relazione alle esigenze di impiego, devono possedere;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 2003, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità, modificato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, modificato dal decreto dirigenziale 30 agosto 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;

- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificato con decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203, concernente regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale;
- VISTA** la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente modifiche alla succitata legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, concernente la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 30 agosto 2007 e del decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego del personale delle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione nell'anno 2010 di 4 (quattro) allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici;
- RAVVISATA,** altresì, l'opportunità che venga svolta una prova scritta di selezione da parte di tutti i concorrenti e che alle successive prove di abilità natatoria e di conoscenza della lingua inglese venga ammesso un numero di concorrenti non superiore a 10 (dieci) volte quello dei posti messi a concorso;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) allievi ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero di posti disponibili potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, se sarà necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.

## **Articolo 2** **Requisiti**

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i giovani che:
  - a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventitreesimo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalla vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopracitato;
  - b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
  - c) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90;
  - d) godano dei diritti civili e politici;
  - e) abbiano, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore;
  - f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
  - g) non siano stati dimessi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
  - h) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza, oppure non abbiano prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130. In tal caso l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso;
  - i) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari. Sono altresì ritenuti titoli di studio validi i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditorato agli studi di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 8, 9 e 10 del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonché la nomina di cui al successivo articolo 13, comma 4, lettere b) e c) sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso di pilotaggio, del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalità previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo articolo 3, comma 1, lettera c) e, fatta eccezione per quello dell'età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Guardiamarina pilota di complemento.

### Articolo 3

#### Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, che costituisce anche atto di impegno a contrarre, in caso di superamento del concorso, la ferma di anni dodici, dovrà essere:
  - a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e compilata a penna in stampatello, ovvero con apparecchiature di stampa elettronica o meccanica, avendo cura di prestare attenzione alle note in calce al modello stesso. Il modello di domanda è disponibile anche nel sito internet [www.difesa.it/concorsi](http://www.difesa.it/concorsi). I candidati che alla data di presentazione della domanda siano minorenni dovranno allegare alla stessa l'atto di assenso riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di tale atto determinerà l'esclusione dal concorso;
  - b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il rigetto della stessa. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
  - c) spedita, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale: a tal fine farà fede la data apposta dall'Ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno è festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. Il concorrente dovrà aver cura di conservare copia della domanda e la ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2.

I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalità suindicate, far vistare la stessa dal Comando del reparto/ente di appartenenza.

I militari in servizio, impiegati presso unità dislocate all'estero, entro il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al Comando di appartenenza che provvederà a vistarla apponendo sulla stessa il numero di protocollo e la data di presentazione. Lo stesso Comando comunicherà telegraficamente al Comando dell'Accademia navale l'avvenuta presentazione della domanda, assicurandone il successivo inoltro alla prima favorevole occasione.

I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi diversi potranno compilare la domanda di partecipazione e inoltrarla, entro il medesimo termine, per il tramite delle Autorità diplomatiche o consolari che ne cureranno l'inoltro al Comando dell'Accademia navale entro il terzo giorno, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. I militari in servizio, impiegati all'estero in località ove non vi sono le predette autorità, potranno presentare, entro il medesimo termine, la domanda di partecipazione al Comando di appartenenza, che provvederà all'inoltro della stessa alla predetta Accademia navale entro il terzo giorno, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.

2. Nella domanda di partecipazione il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:
  - a) i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
  - b) la residenza;
  - c) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. È fatto obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, anticipando a mezzo fax al numero 0586/238222, ogni variazione del predetto recapito.

- L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è eventualmente soggetto o ha assolto gli obblighi militari;
  - e) il proprio stato civile e gli eventuali figli a carico;
  - f) di godere dei diritti civili e politici;
  - g) il titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione al concorso e la data di conseguimento, l'indicazione del nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
  - h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa. In caso contrario dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti pendenti a suo carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Si dovrà impegnare, altresì, a comunicare al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla presentazione della domanda fino alla nomina a Guardiamarina pilota di complemento;
  - i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio deve indicare la data di inizio del servizio, il grado rivestito, la posizione di stato e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio (in tal caso le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate tramite il Comando di appartenenza che dovrà notificarle all'interessato); se già collocato in congedo, le date di inizio e fine servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente che successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione venisse incorporato in un reparto/ente di qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato deve tempestivamente comunicare, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, anticipando a mezzo fax al numero 0586/238222, il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo;
  - j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica, né di essere stato dimesso dai corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato o Forze armate estere perché giudicato inidoneo a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi psico-fisici. La dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;
  - k) l'eventuale possesso di titoli di merito utili alla valutazione di cui al successivo articolo 11;
  - l) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;

- m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente con conseguente perdita del grado;
  - n) di accettare, se ammesso al corso, l'obbligo di permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma previsto al precedente articolo 1, comma 1;
  - o) soltanto se concorrente di sesso maschile:
    - 1) il Centro documentale (ex distretto militare), il Dipartimento militare marittimo ovvero la Direzione territoriale della Regione aerea di ascrizione;
    - 2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza, oppure di non aver prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima di almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
  - p) soltanto se concorrente residente all'estero:
    - 1) l'ultima residenza in Italia (comune, provincia, codice di avviamento postale, indirizzo, numero civico);
    - 2) l'ultima data di espatrio;
  - q) di essere a conoscenza che dovrà sostenere le prove nelle sedi previste dal presente bando;
  - r) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
  - s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
  - t) se alla domanda di partecipazione allega, elencandoli in caso affermativo, documenti e/o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando dell'Accademia navale potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al già citato allegato A del presente decreto.

#### **Articolo 4**

##### **Svolgimento del concorso, spese di viaggio e licenza**

1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi:
  - a) prova scritta di selezione;
  - b) prove di efficienza fisica;
  - c) prova di lingua inglese;
  - d) accertamenti psico-fisici;
  - e) accertamenti attitudinali;
  - f) accertamento dell'idoneità psico-fisica al volo;
  - g) valutazione dei titoli.
2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una amministrazione dello Stato.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 12, comma 3 (presumibilmente entro il mese di luglio 2010), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti.

5. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.

I concorrenti che siano già alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.

## **Articolo 5**

### **Commissioni**

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
  - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per le prove di efficienza fisica, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;
  - b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
  - c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
  - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
  - a) un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente;
  - b) due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore in servizio permanente;
  - c) un ufficiale in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.Detta commissione esaminatrice si avvarrà del supporto di personale militare e/o di personale civile dell'Amministrazione difesa istruttore di educazione fisica, nonché abilitato alla somministrazione ed alla correzione della prova di lingua inglese e dei test intellettivi della prova di selezione culturale.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
  - a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
  - b) due ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente, membri;
  - c) un sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
  - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
  - b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
  - c) un sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
  - a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
  - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario in servizio permanente, membri;
  - c) un sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.Il suddetto personale dovrà essere diverso da quello che ha fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3.  
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di specialisti esterni. Anche detti specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla commissione di cui al precedente comma 3.

## **Articolo 6**

### **Prova scritta di selezione**

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova scritta di selezione, che

avrà luogo presso il Centro di selezione della Marina militare sito nel comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina, n. 1 - Ancona, presumibilmente nel mese di marzo 2010.

Il diario di detta prova, ovvero l'eventuale modifica della sede di svolgimento della prova medesima, sarà reso noto con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale del 5 marzo 2010. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.

2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno, senza attendere alcun preavviso, presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova muniti della copia della domanda di partecipazione, della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la medesima domanda e della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonché portare al seguito una penna biro ad inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La prova consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare le capacità intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di capacità intellettive e di ragionamento e si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) renderà note ai concorrenti durata, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta di selezione, che saranno affissi all'albo dell'Accademia navale a cura dell'Ufficio concorsi, contribuiranno alla formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12.
5. Al termine della prova scritta di selezione la commissione esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formerà una graduatoria al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle successive prove di lingua inglese e di efficienza fisica. A tali prove saranno ammessi, secondo l'ordine della predetta graduatoria, 40 (quaranta) concorrenti. Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nella predetta graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
6. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente comma 5 riceveranno apposita comunicazione scritta da parte del Comando dell'Accademia navale a mezzo raccomandata o telegramma o, se possibile, messaggio di posta elettronica. I militari in servizio riceveranno messaggio telegrafico che sarà notificato agli interessati a cura del Comando di appartenenza. L'elenco degli ammessi ai successivi accertamenti sarà, altresì, pubblicato, a puro titolo informativo, sui siti internet [www.difesa.it/concorsi](http://www.difesa.it/concorsi) e [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it).
7. Ai rimanenti concorrenti non sarà inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova scritta di selezione, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/217052779; e-mail: [urp@persomil.difesa.it](mailto:urp@persomil.difesa.it)) ovvero all'Accademia navale - Ufficio concorsi (tel.: 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai successivi accertamenti sarà, altresì, pubblicato, a puro titolo informativo, sui siti internet [www.difesa.it/concorsi](http://www.difesa.it/concorsi) e [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it).
8. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta di selezione di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1<sup>a</sup> Divisione reclutamento ufficiali - 3<sup>a</sup> Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

## Articolo 7

### Prove di efficienza fisica e prova di lingua inglese

1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese e si svolgeranno presso l'Accademia navale, presumibilmente nella seconda decade del mese di aprile 2010 con le modalità rese note da parte del Comando dell'Accademia navale nella raccomandata o telegramma o, se possibile, nel messaggio di posta elettronica di convocazione. I candidati che non si presentino a sostenere dette prove, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal prosieguo del concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per esigenze organizzative le prove di nuoto potranno aver luogo anche in idonea struttura esterna all'Accademia navale.
2. I concorrenti, muniti di certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport, dovranno essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto certificato comporterà l'esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e, quindi, l'esclusione dal concorso.  
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).
3. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica:
  - a) nuoto a stile libero per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, se superata, darà luogo all'attribuzione di un punteggio con le modalità riportate nella tabella in allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  - b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri 18. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
  - c) trazioni alla sbarra. Il concorrente, partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra orizzontale, dovrà sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente può scegliere il ritmo a lui più consono ed indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai toccare il suolo con le scarpe. La prova verrà considerata superata se il concorrente effettuerà almeno 4 trazioni. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà risultare idoneo in tutte le predette prove. In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione esaminatrice, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato darà luogo all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detto test, che consisterà in un accertamento di "listening" ed in uno di "reading", si intenderà superato con il punteggio minimo di 30 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.  
L'esito di ciascuno dei due accertamenti sarà comunicato seduta stante al concorrente.
6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione del test di lingua inglese e delle prove di efficienza fisica di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1<sup>a</sup> Divisione reclutamento ufficiali - 3<sup>a</sup> Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

## Articolo 8

### Accertamenti psico-fisici

1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente articolo 7, verranno effettuati presso il Centro di selezione della Marina militare sito nel comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina, n. 1 - Ancona, presumibilmente nel mese di maggio 2010 con le modalità rese note da parte del Comando dell'Accademia navale nella raccomandata o telegramma o, se possibile, nel messaggio di posta elettronica di convocazione.

Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

2. I concorrenti all'atto della presentazione al Centro di selezione della Marina militare di Ancona dovranno consegnare i seguenti documenti:

- a) esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
- b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
- c) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. Se il concorrente risulta affetto dal deficit di G6PD dovrà produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia che attesti:
  - lo stato di buona salute;
  - la presenza/assenza di deficit di G6PD;
  - eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.

Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione. Dovrà, altresì, essere conforme all'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto;

- d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> generazione, in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;
- e) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN:
  - 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
  - 2) emocromo completo;
  - 3) VES;
  - 4) glicemia;
  - 5) creatininemia;
  - 6) trigliceridemia;
  - 7) colesterolemia;
  - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
  - 9) gammaGT;
  - 10) transaminasemia (GOT e GPT);
  - 11) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs-antiHBc, anti HCV.

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;

f) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN. In quest'ultimo caso dovrà altresì essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata con il SSN:

- 1) velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
- 2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
- 3) filtro 70 hertz più filtro di rete;
- 4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
- 5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;

g) il personale di sesso femminile dovrà presentare, in aggiunta a quanto sopra:

- 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione;
- 2) referto ed immagini di ecografia pelvica effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN entro tre mesi precedenti la data della visita medica.

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente comma 2 comporterà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari e, quindi, l'esclusione dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o i referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia conforme e, al termine degli accertamenti sanitari, saranno restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre, se gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il SSN, sarà cura del concorrente produrre anche attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio a mente dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
5. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici disporrà per tutti i concorrenti il seguente protocollo diagnostico:
  - a) visita medica generale con valutazione antropometrica. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano indice di personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
  - b) visita cardiologica, ECG a riposo ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali;
  - c) visita oculistica con eventuali accertamenti strumentali e funzionali;
  - d) visita otorinolaringoiatrica con audiometria ed eventuali accertamenti strumentali e funzionali;

- e) visita odontoiatrica;
  - f) visita ginecologica;
  - g) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
  - h) visita psichiatrica con test e colloquio;
  - i) controllo dell'abuso sistematico di alcol mediante ricerca della CDT e, in caso di positività, test di conferma mediante HPLC sul medesimo campione;
  - l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.
7. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Sulla scorta delle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare e successive integrazioni della medesima Direzione generale, la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici aggiuntivi:
- a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 per i concorrenti di entrambi i sessi; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98; distanza glutei-ginocchia non superiore a m. 0,65;
  - b) apparato visivo: visus minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole di Ishihara. L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
  - c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente;
  - d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paraodontopatia giovanile, non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. Non sarà comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili.
9. Saranno giudicati idonei al servizio quali allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
- | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  |
- Per l'apparato visivo (VS) valgono i requisiti specifici riportati all'art. 21 (tabella D) del decreto ministeriale del 16 settembre 2003 citato nelle premesse.
10. I concorrenti che risultino affetti da deficit di G6PD, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme all'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
11. Il presidente della commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 9;
  - "inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare", con indicazione del motivo.
12. I giudizi riportati negli accertamenti sanitari sono definitivi. Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei saranno esclusi dal concorso. Gli stessi potranno, tuttavia, far pervenire, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica e con

raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via fax (0586/238222), al Comando dell'Accademia navale - Ufficio Concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, specifica istanza corredata di idonea documentazione in originale o in copia autenticata rilasciata da struttura sanitaria pubblica relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione verrà valutata dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.

13. L'Ufficio concorsi dell'Accademia navale non prenderà in considerazione istanze prive della prevista documentazione o corredate di documentazione non conforme a quanto indicato nel precedente comma o pervenute oltre i termini perentori sopra indicati.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.

In caso di accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte del Comando dell'Accademia navale e il giudizio circa l'idoneità psico-fisica sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d).

I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

14. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, invieranno i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

## **Articolo 9**

### **Accertamenti attitudinali**

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente articolo 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata, nello specifico ruolo. Tale valutazione, svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite norme emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolerà nelle seguenti aree d'indagine:
  - a) area "stile di pensiero";
  - b) area "emozioni e relazioni";
  - c) area "produttività e competenze gestionali";
  - d) area "motivazionale".
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
3. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
  - "idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento";
  - "inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
4. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I

Reparto - 1<sup>a</sup> Divisione reclutamento ufficiali - 3<sup>a</sup> Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

### **Articolo 10**

#### Accertamento dell'idoneità psico-fisica al pilotaggio

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 8 e 9 riceveranno da parte del Comando dell'Accademia navale raccomandata o telegramma o, se possibile, messaggio di posta elettronica recante le modalità di convocazione presso un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, per essere sottoposti, presumibilmente nei mesi di maggio/giugno 2010, all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.
2. Il competente istituto medico legale dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
  - "idoneo all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo quale allievo ufficiale pilota di complemento";
  - "inidoneo all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo quale allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.

L'istituto medico legale dell'Aeronautica militare dovrà comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222).

Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo é definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Gli stessi potranno, tuttavia, far pervenire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via fax (0586/238222), al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno per il successivo inoltro alla commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello degli accertamenti sanitari effettuati presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare, specifica istanza corredata di idonea documentazione in originale o in copia autenticata rilasciata da struttura sanitaria pubblica relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.

3. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopraindicato o non anticipate via fax nel termine medesimo. In caso di accoglimento dell'istanza da parte della commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, i concorrenti riceveranno da parte del Comando dell'Accademia navale formale comunicazione di convocazione ad ulteriori accertamenti sanitari per l'idoneità psico-fisica al pilotaggio presso la suddetta commissione sanitaria d'appello. I concorrenti che risulteranno assenti, anche per causa di forza maggiore, il giorno e l'ora stabiliti per gli ulteriori accertamenti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti per l'idoneità psico-fisica al pilotaggio dovrà intendersi confermato.
4. Il giudizio circa l'idoneità psico-fisica al pilotaggio dei concorrenti di cui al precedente comma 3 - in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla predetta commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti o, se necessario, a seguito degli ulteriori accertamenti disposti.
5. Il giudizio espresso da detta commissione é definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica al pilotaggio di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1<sup>a</sup>

Divisione reclutamento ufficiali - 3<sup>a</sup> Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

### **Articolo 11**

#### Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di:
  - brevetto di pilota commerciale: 10 punti;
  - licenza di pilota privato: 5 punti.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia (in carta semplice) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente nazionale per l'Aviazione civile (ENAC).

### **Articolo 12**

#### Graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito formata in base alla media ponderata dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i pesi a fianco di ciascuno riportati:
  - a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2;
  - b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1;
  - c) punteggio dell'accertamento "listening" della prova di lingua inglese: 1,5;
  - d) punteggio dell'accertamento "reading" della prova di lingua inglese: 1,5.Alla media così calcolata sarà aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 11.
2. Nella formazione della predetta graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. La graduatoria di merito sarà approvata dalla Direzione generale per il personale militare con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale. Inoltre sarà pubblicata nel Foglio d'ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it). Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di merito.
4. Il Comando dell'Accademia navale sarà autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza del corso di pilotaggio aereo i vincitori del concorso, sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti. Se alcuni dei posti rimangono scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione degli ammessi, il Comando dell'Accademia navale ha facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.  
Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo.

5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio aereo sarà approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Foglio d'ordini della Marina.
6. Informazioni sull'esito del concorso potranno essere chieste alla Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

### **Articolo 13**

#### Svolgimento del corso e prospettive di carriera

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 12 saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, all'indirizzo indicato nella domanda, raccomandata o telegramma o, se possibile, messaggio di posta elettronica contenente l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilità ad ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso potrà essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme. Essi dovranno portare al seguito, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata dai soggetti sotto indicati:
  - a) anagrafe vaccinale presso il comune di residenza per tetano, difterite, poliomelite, epatite B;
  - b) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero della sanità 14 gennaio 1997 (Gazzetta ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997) per febbre gialla;
  - c) medico vaccinatore per morbillo, parotite, rosolia, epatite A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovrà essere compilata su carta intestata contenente le generalità complete del vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed il nome commerciale del prodotto impiegato. La stessa dovrà essere firmata in calce dal medico.
4. Il corso, comprensivo di una fase di istruzione di base e di una di formazione professionale di base, avrà inizio presumibilmente nel mese di ottobre 2010 e si svolgerà con le seguenti modalità, previste negli articoli 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224 citata nelle premesse:
  - a) gli ammessi al corso, inclusi gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali, saranno assunti con il grado di Comune di 2<sup>a</sup> classe allievo ufficiale pilota di complemento per compiere la ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Essi saranno assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia navale;
  - b) gli stessi saranno promossi Comuni di 1<sup>a</sup> classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
  - c) al termine dei corsi, gli allievi che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina di complemento.
5. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno stati giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per

il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.

6. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima settimana di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.  
Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dal ruolo dei volontari di truppa delle Forze armate, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina pilota di complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La Direzione generale per il personale militare, su proposta dell'Ispettorato delle scuole della Marina militare, ha facoltà di dimettere dal corso gli allievi che non supereranno la fase di istruzione di base o quella di formazione professionale di base o il corso di pilotaggio per scarso rendimento, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio ovvero per motivi disciplinari e che saranno pertanto ritenuti inadatti a proseguire il corso stesso.  
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale e, a cura della Direzione generale per il personale militare, saranno dimessi dalla ferma contratta all'atto dell'incorporamento.
8. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

#### **Articolo 14**

##### Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia navale:
  - il certificato generale del casellario giudiziale;
  - il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

#### **Articolo 15**

##### Esclusioni

1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo saranno esclusi con provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia navale.

2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso o dal corso di pilotaggio aereo, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Comune di 1<sup>a</sup> classe, a Sergente di complemento o a Guardiamarina di complemento, se il difetto dei prescritti requisiti verrà accertato durante l'iter selettivo, durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette nomine.
3. La Direzione generale per il personale militare potrà, inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative o per scarso rendimento tecnico-professionale.

### **Articolo 16**

#### Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento

1. I Guardiamarina piloti di complemento sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi a decorrere dalla data del decreto di nomina, ai sensi dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1995, n. 1137.
2. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, possono partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo.
3. Per gli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito quali piloti di complemento in ferma dodecennale nella Marina, sempreché siano in possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando, sono previste riserve di posti fino all'80% dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni per la nomina ad ufficiale della Marina.

### **Articolo 17**

#### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale per le finalità di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento è il Comandante dell'Accademia navale.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2010

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)